

E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)

Apposito estratto sarà oggetto di deposito presso il competente ITL

In applicazione di quanto stabilito dagli art. 38 del CCNL del 01/07/2018 nella città metropolitana di Firenze viene confermato l'istituto dell' EVR riconosciuto nella misura del 4% da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 3/3/22 L'EVR, in quanto salario variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli Istituti retributivi previsti da norme di Legge e di Contratto, ivi compreso il TFR.

Al fine della determinazione annuale dell'EVR sono utilizzati i seguenti parametri :

- Numero dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile : 25%
- Monte salari denunciato in Cassa Edile di Firenze : 25%
- Ore denunciate alla Cassa Edile di Firenze : 25%
- Numero di ore – allievo "16 ore" primo ingresso 25%

Le PPSS. si incontreranno entro il 31 Gennaio di ogni anno per la verifica dei parametri su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento (2022,2021,2020) con quello immediatamente precedente (2021,2020,2019).

Al fine della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dello stesso, nella misura del 4%; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Nell'ipotesi di almeno tre parametri positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali :

- Ore denunciate in Cassa Edile di Firenze, secondo le modalità di cui sopra;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

In tale calcolo si dovrà tenere conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive eventualmente dislocate nei territori.

Qualora gli indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Qualora entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri aziendali risulti negativo, l'azienda dovrà erogare l'EVR secondo quanto previsto dal CCNL vigente.


Nei casi previsti negli ultimi due capoversi, l'azienda dovrà attivare entro il mese di Gennaio la procedura prevista dal CCNL:

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 6%.

L'erogazione dell'EVR per impiegati e operai sarà mensile, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.



CCPL Edilizia Industria Firenze 2022



pag. 6